Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 dicembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 ottobre 1982, n. **884.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e la Santa Sede sull'ampliamento del cimitero civile di Albano, effettuato a Roma il 23 gennaio 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra Italia e Santa Sede concernente la questione relativa all'ampliamento del cimitero civile di Albano, effettuato a Roma il 23 gennaio 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità allo scambio di note stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ROGNONI — FORMICA

NOTA VERBALE

Segreteria di Stato
n. 35160

La Segreteria di Stato presenta i suoi ossequi all'Eccellentissima Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e, riferendosi alla questione relativa all'ampliamento del Cimitero Civico del Comune di Albano Laziale e della razionalizzazione del perimetro confinario delle Ville Pontificie, si onora di comunicare quanto segue:

La Santa Sede, desiderando da parte sua concorrere alla soddisfacente soluzione del problema relativo al menzionato ampliamento del Cimitero Civico di Albano Laziale secondo le esigenze della popolazione, conferma la sua disponibilità a donare allo Stato italiano una porzione (mq 2.562) di un appezzamento di terreno di sua proprietà e sovranità, oggi chiamato Oliveto ex-Baccelli, da destinarsi al Comune per l'uso predetto, con l'intesa che si provveda ai lavori di separazione della porzione donata dal resto dell'appezzamento, che rimane di proprietà e sovranità della Santa Sede, e che la strada sia riportata al nuovo confine.

La cessione è subordinata alla condizione che le immunità diplomatiche ai sensi dell'articolo 15 del Trattato Lateranense e le altre prerogative di cui all'articolo 16 dello stesso Trattato, godute finora dal detto appezzamento (di cui in allegato) dell'Oliveto ex-Baccelli, nonché dalle aree: Casa Pio X, Casa Benedetto XV in Via Vigne di Corte, immobile di civile abitazione in Via delle Scuole Pie, area del Cortilone, locali adibiti ad Ufficio postale e Farmacia in Piazza della Libertà, Palazzo Cybo, strada denominata « Salita S. Antonio » in Castelgandolfo, siano assicurate all'area su cui incide il Collegio Urbano di Propaganda Fide con parco annesso (di proprietà della Santa Sede e praticamente già inclusa nelle Ville Pontificie) anche al fine di razionalizzare il perimetro confinario delle Ville Pontificie stesse, come da piantine allegate.

La Santa Sede prende atto della comunicazione che il presente scambio di note sarà sottoposto all'autorizzazione del Parlamento italiano, mentre, per quanto la riguarda, mette a disposizione dello Stato italiano con effetto immediato, a partire dalla data odierna, la suddetta porzione di terreno.

La Segreteria di Stato si vale volentieri della circostanza per rinnovare all'Eccellentissima Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Dal Vaticano, addì 23 gennaio 1981

Ecc.ma AMBASCIATA D'ITALIA
presso la Santa Sede
ROMA

NOTA VERBALE

Ambasciata d'Italia
n. 0404

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 35160 in data 23 gennaio 1981 con la quale comunica quanto segue:

« La Segreteria di Stato presenta i suoi ossequi all'Eccellentissima Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e, riferendosi alla questione relativa all'ampliamento del Cimitero Civico del Comune di Albano Laziale e della razionalizzazione del perimetro confinario delle Ville Pontificie, si onora di comunicare quanto segue:

La Santa Sede, desiderando da parte sua concorrere alla soddisfacente soluzione del problema relativo al menzionato ampliamento del Cimitero Civico di Albano Laziale secondo le esigenze della popolazione, conferma la sua disponibilità a donare allo Stato italiano una porzione (mq 2.562) di un appezzamento di terreno di sua proprietà e sovranità, oggi chiamato Oliveto ex-Baccelli, da destinarsi al Comune per l'uso predetto, con l'intesa che si provveda ai lavori di separazione della porzione donata dal resto dell'appezzamento, che rimane di proprietà e sovranità della Santa Sede, e che la strada sia riportata al nuovo confine.

La cessione è subordinata alla condizione che le immunità diplomatiche ai sensi dell'articolo 15 del Trattato Lateranense e le altre prerogative di cui all'articolo 16 dello stesso Trattato, godute finora dal detto appezzamento (di cui in allegato) dell'Oliveto ex-Baccelli, nonché dalle aree: Casa Pio X, Casa Benedetto XV in Via Vigna di Corte, immobile di civile abitazione in Via delle Scuole Pie, area del Cortilone, locali adibiti ad Ufficio postale e Farmacia in Piazza della Libertà, Palazzo Cybo, strada denominata "Salita S. Antonio" in Castelgandolfo, siano assicurate all'area su cui incide il Collegio Urbano di Propaganda Fide con parco annesso (di proprietà della Santa Sede e praticamente già inclusa nelle Ville Pontificie anche al fine di razionalizzare il perimetro confinario delle Ville Pontificie stesse, come da piantine allegate.

La Santa Sede prende atto della comunicazione che il presente scambio di note sarà sottoposto all'autorizzazione del Parlamento italiano, mentre, per quanto la riguarda, mette a disposizione dello Stato italiano con effetto immediato, a partire dalla data odierna, la suddetta porzione di terreno.

La Segreteria di Stato si vale volentieri della circostanza per rinnovare all'Eccellentissima Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione ».

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di comunicare il pieno accordo del Governo italiano su quanto precede.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, addì 23 gennaio 1981

Ecc.ma SEGRETERIA DI STATO
CITTÀ DEL VATICANO

STATO CITTÀ DEL VATICANO
GOVERNATORATO

NOTA. — La presente planimetria in scala 1 : 2000, è stata stampata, per esigenze tipografiche, in dimensioni ridotte del 55 per cento.

NOTA. — La presente planimetria in scala 1 : 200, è stata stampata, per esigenze tipografiche, in dimensioni ridotte del 60 per cento.

CASA POPOLARE PIO X
Via Card. Merry del Val
Castel Gandolfo
Superficie: mq. 706,32

SCALA: 1:500

Via Card. Merry del Val

CASA POPOLARE BENEDETTO XV
Via Vigna di Corte
Castel Gandolfo
Superficie: mq. 1.199,65

SCALA: 1:500

Immobile per civile abitazione in
Via delle Scuole Pie - n.c. 2-4
Castel Gandolfo
Superficie: mq. 228,25

SCALA: 1:500

Via delle Scuole Pie

CORTILONE adiacente a
Via Massimo D'Azeglio
Castel Gandolfo
Superficie: mq. 339,11

SCALA: 1:500

Locale piano terra
Ufficio Postale e Farmacia
Castel Gandolfo
Superficie: mq. 274,40

Piazza della Liberta'

PALAZZETTO CYBO
Via G. Battista della Salle
Castel Gandolfo
Superficie: mq. 577,59

SCALA: 1:500

Salita S. Antonio

Superficie: mq. 1468,71

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 20 novembre 1982, n. **885**.

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1982, n. 196, istitutiva di una commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1982, n. 196, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, è prorogato al 20 aprile 1983.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 20 novembre 1982, n. **886**.

Riordinamento della stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La stazione zoologica di Napoli, eretta in ente morale con regio decreto 21 ottobre 1923, è istituto scientifico speciale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La stazione zoologica ha per fine la ricerca scientifica nel campo della biologia marina; favorisce ricerche attinenti ai problemi del territorio d'intesa con enti locali e nazionali preposti alla salvaguardia dell'ambiente e partecipa ad iniziative nazionali ed internazionali volte alla soluzione dei problemi connessi alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente marino.

La stazione zoologica è inclusa nella tabella VI di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione in carica delibera il nuovo statuto dell'ente, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Entro lo stesso termine di sei mesi il consiglio di amministrazione delibera altresì il regolamento dei servizi ed il regolamento del personale, che devono essere approvati con le modalità previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 3.

La stazione zoologica di Napoli accede ai finanziamenti di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 29 novembre 1982, n. **887**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, *secondo comma, sono soppresse le parole* « nonché di tartufi ».

Dopo l'articolo 3, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 3-*bis*. — Per le cessioni e le importazioni comunque effettuate, di dischi, nastri e cassette registrati l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

Per le cessioni e le importazioni di tartufi l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento ».

Dopo l'articolo 5, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 5-*bis*. — Nell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica ".

La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973.

Dopo il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente:

" Non sono considerate attività commerciali le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica ".

La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1974 ».

All'articolo 6:

al terzo comma, sono soppresse le parole: « Il provvedimento ha effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica ed avverso ad esso è ammesso ricorso al Ministro delle finanze, che può disporre la sospensione »;

al quarto comma, sono soppresse le parole: « Il provvedimento è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale a spese dell'interessato »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nonché il provvedimento di sospensione dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al precedente comma, hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla notifica. Entro tale termine l'interessato può chiedere la sospensione del provvedimento con istanza diretta alla commissione tributaria di primo grado dinanzi alla quale è proposto od è pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria o contro l'avviso di rettifica o di accertamento. La commissione decide sull'istanza di sospensione entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della stessa, con ordinanza non impugnabile. Durante il giudizio sull'istanza di sospensione il provvedimento non ha effetto. Il provvedimento sospeso dalla commissione produce effetto a conclusione del giudizio avverso l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria od avverso l'avviso di rettifica o di accertamento quando le violazioni siano state in tutto od in parte definitivamente accertate.

Il provvedimento di sospensione della iscrizione nell'albo professionale divenuto comunque efficace è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, a cura dell'organo che l'ha disposto ed a spese dell'interessato ».

L'art. 8 *è sostituito dal seguente*:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.

Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.

A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al precedente comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, in deroga all'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20. Entro tali limiti l'esercente ha facoltà di scegliere l'orario di apertura, comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano. Riducendosi o eliminandosi da parte dell'esercente tale intervallo si riduce corrispondentemente la misura dei limiti giornalieri.

La disposizione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, è estesa agli esercizi specializzati nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere d'arte, di oggetti di antiquariato, di articoli ricordo e di mobili.

Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

L'articolo 9 *è sostituito dal seguente*:

« La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.

I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-

legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a due miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.

Sono altresì elevati a 20 miliardi di lire i limiti di finanziamento per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso non alimentari e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, settimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta dei rappresentanti delle regioni nel comitato di gestione, la quota riservata al commercio all'ingrosso può essere elevata fino al 50 per cento.

I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificati dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge 10 ottobre 1975, n. 517, al massimo, rispettivamente, fino a tre e quattro anni, anche per le operazioni in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.

All'onere di lire 52 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982, e all'onere di lire 50 miliardi per l'anno 1983, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, all'uopo utilizzando l'accantonamento: « Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva ». Per gli anni successivi, sino al 1991, si provvederà mediante la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso, annualmente, dal comitato di gestione previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo.

Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma possono accantonare, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un importo commisurato all'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo a copertura di eventuali perdite derivanti dal mancato rimborso delle somme pagate nella qualità di garanti.

I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, possono destinare al completamento del programma previsto dallo stesso articolo 8 le somme dai medesimi non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto-legge.

Ove il completamento delle opere non trovasse intera copertura finanziaria da quanto stabilito nel procedente comma, si attinge alle quote di rifinanziamento dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 ».

Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni.

Le norme contenute nel comma precedente si applicano altresì all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, limitatamente alla disposizione per effetto della quale l'aliquota del 18 per cento si applica alle cessioni e alle importazioni di dischi, nastri e cassette registrati, nonché all'articolo 3, secondo comma, dello stesso decreto, limitatamente alle disposizioni relative alle cessioni e alle importazioni di tartufi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 ottobre 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 4.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 4459/66-AU-14 in data 19 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1982, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 213, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° luglio 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi con

decreto ministeriale n. 5075/66-AU-14 dell'8 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1982, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 177;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 19 giugno 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 6604/66-AU-14 in data 20 settembre 1982, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 19 giugno 1982, ad accertare in nominali lire 4.000 miliardi l'importo effetivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° luglio 1982, emessi per lire 4.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a partire dal 2 gennaio 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 30 dicembre ed il 26 giugno di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° luglio 1982 - rimborsabili il 1° luglio 1984 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, provvedera alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 1.200.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 4.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 600.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 2 gennaio 1983.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1983 e 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1982
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 90

(5731)

DECRETO 6 ottobre 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 4460/66-AU-15 in data 19 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1982, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 214, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° luglio 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 19 giugno 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 6605/66-AU-15 in data 20 settembre 1982, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 19 giugno 1982, ad accertare in nominali lire 1.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° luglio 1982, emessi per lire 1.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a partire dal 2 gennaio 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 30 dicembre ed il 26 giugno di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° luglio 1982 - rimborsabili il 1° luglio 1986 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 300.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 1.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 150.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 2 gennaio 1983.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1983 al 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1982
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 91

(5732)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 novembre 1982.

Disposizioni integrative e modificative del decreto ministeriale 23 giugno 1981, recante disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 luglio 1981, con cui, ai sensi dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono state dettate norme per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici;

Ritenuto opportuno, anche alla luce delle risultanze della sua prima applicazione, dettare disposizioni volte a integrare, precisare e adeguare il contenuto della normativa citata;

Considerata, in particolare, l'opportunità di conferire più ampia rappresentatività al comitato di cui all'art. 9 del decreto citato, stabilendo, al contempo, una puntuale procedura per la nomina dei suoi componenti, nonché di prevedere specifiche ulteriori disposizioni sull'espletamento dell'informazione scientifica sui farmaci, tenuto anche conto del parere del Consiglio di Stato intervenuto al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente:

« L'attività di informazione scientifica sui farmaci ad uso umano deve ispirarsi ai principi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale, ed essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche con riferimento all'esigenza del contenimento dei relativi consumi.

Il materiale informativo inviato agli operatori sanitari e il materiale di cui si avvale l'informatore scientifico nell'esercizio della propria attività deve riferirsi esclusivamente ai testi degli stampati approvati dal Ministero della sanità, alla documentazione in base alla quale è stata concessa l'autorizzazione, alle monografie e notizie pubblicate dal Ministero della sanità, ai sensi dell'ottavo comma del successivo art. 6.

Il materiale informativo di cui al comma precedente deve essere comunque accompagnato dalla scheda tecnica di cui al successivo art. 4. Limitatamente alle specialità medicinali registrate entro il 31 dicembre 1981, in sostituzione della scheda tecnica può essere impiegato, fino al 30 giugno 1983, il foglio illustrativo autorizzato dal Ministero della sanità. Il materiale informativo di cui trattasi deve corrispondere ai seguenti requisiti:

a) i dati relativi alle caratteristiche farmacologiche e cliniche del prodotto devono essere riferiti in forma scientificamente documentata, con la citazione delle relative fonti bibliografiche. Particolare evidenza deve essere data alla parte relativa alle controindicazioni, avvertenze ed effetti collaterali, il cui testo deve essere adeguato a quello dei fogli illustrativi approvati dal Ministero della sanità e a quello delle monografie e notizie pubblicate ai sensi dell'ottavo comma del successivo art. 6;

b) i testi dovranno essere conformi (quando vi sia corrispondenza) alle più accreditate monografie internazionali sui farmaci (rapporti O.M.S., P.D.R. e monografie sui generici F.D.A.);

c) i testi non devono riportare alcun elemento grafico (disegni, schemi, figure, ecc.) o enunciativo (titoli, dichiarazioni, slogans), che non sia strettamente aderente al contenuto tecnico del prodotto e non corrisponda a simbolismi scientifici. Dovranno in ogni caso essere evitate allegorie dettate da intenti promozionali ».

Art. 2.

L'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 giugno 1981 è sostituito dal seguente:

« Non è consentito pubblicare testi di informazione scientifica relativa a farmaci su pubblicazioni che non abbiano esclusivo carattere tecnico-scientifico.

Fatto salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche al materiale informativo inserito nelle pubblicazioni o riviste scientifiche.

Quando il solo scopo dell'inserzione è quello di richiamare il nome di una specialità medicinale, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

1) nome della specialità. Deve essere utilizzata la denominazione comune internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità, ogni qualvolta essa esista. Tale denominazione comune deve essere indicata immediatamente dopo il nome di fantasia e deve essere altrettanto leggibile;

2) nome del responsabile dell'immissione in commercio e, eventualmente, del fabbricante.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, possono essere aggiunte soltanto indicazioni relative alle confezioni autorizzate e alla posizione del prodotto nell'ambito della disciplina del prontuario terapeutico nazionale ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 è così modificato:

« Il materiale comunque utilizzato per l'informazione scientifica delle specialità medicinali, compresa la scheda tecnica di cui al successivo art. 4, deve essere trasmesso in copia al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, prima del suo invio, consegna o illustrazione alle persone autorizzate a prescrivere, fornire o somministrare medicamenti ».

Art. 4.

L'art. 4 del citato decreto ministeriale 23 giugno 1981 è sostituito dal seguente:

« La scheda tecnica che, ai sensi del precedente art. 1, terzo comma, deve accompagnare il materiale informativo, deve contenere, nell'ordine, i seguenti elementi:

1) denominazione della specialità;

2) denominazione comune internazionale di ciascun principio attivo, raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

3) dati farmacologici: proprietà farmacologiche e tossicologiche, destino del medicinale (farmacocinetica);

4) informazioni cliniche:

4.1) indicazioni terapeutiche;

4.2) controindicazioni;

4.3) effetti secondari (frequenza e gravità);

4.4) particolari precauzioni d'uso (in caso di gravidanza, allattamento, ecc.);

4.5) avvertenze (rischio di assuefazione, di dipendenza, ecc.);

4.6) interazioni medicamentose e incompatibilità;

4.7) posologia e modo di somministrazione;

4.8) dosaggio (sintomi, interventi d'emergenza, antidoti);

5) informazioni farmaceutiche:

5.1) composizione qualitativa e quantitativa in principi attivi;

5.2) eccipienti;

5.3) forme farmaceutiche e relativi prezzi;

5.4) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del fabbricante.

Una bozza di scheda tecnica deve essere presentata ai competenti uffici unitamente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di ciascuna specialità medicinale ».

Art. 5.

L'ottavo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nel "Bollettino di informazione sui farmaci", distribuito ai sanitari e agli informatori scientifici, di monografie e notizie utili ad assicurare la corretta prescrizione e utilizzazione dei medicinali da parte dei sanitari, con particolare riferimento alle informazioni che, destinate esclusivamente ai sanitari, non sono riferite nei fogli illustrativi acclusi alle confezioni dei prodotti ».

Art. 6.

Al decreto ministeriale 23 giugno 1981 è aggiunto il seguente art. 6-*bis*:

« L'informazione scientifica sui farmaci compete alle aziende titolari della registrazione delle specialità medicinali e, in caso di prodotti provenienti dall'estero, anche alle aziende che le rappresentano in Italia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

La mera attuazione della informazione scientifica su una specialità medicinale può essere affidata all'azienda che, dagli atti ufficialmente acquisiti, risulti concessionaria per la vendita del prodotto su tutto il territorio nazionale e che sia comunque titolare di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, fermi restando gli obblighi e la responsabilità dell'azienda titolare della registrazione in ordine all'attività di informazione svolta dall'azienda concessionaria ».

Art. 7.

L'art. 7 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 è sostituito dal seguente:

« I campioni possono essere rimessi solo alle persone autorizzate a prescrivere medicinali, al fine di far conoscere le caratteristiche del medicamento e la relativa preparazione nella sua veste prescrittiva.

Il campione deve essere assolutamente identico alla specialità medicinale, ma può presentarsi in confezione ridotta, per dimensione o contenuto, rispetto a quella autorizzata, purché terapeuticamente idonea.

Sull'etichetta esterna, su quella interna — tranne che nel caso di evidenti difficoltà tecniche — e, infine, in modo indelebile, sulla fustella o bollino indicante il prezzo, deve essere riportata l'indicazione "campione gratuito - vietata la vendita" o altra analoga espressione.

Dopo due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio o da quella di inclusione della specialità medicinale nel prontuario terapeutico nazionale, i campioni possono essere rimessi solo su richiesta scritta del destinatario, datata e firmata dallo stesso su proprio ricettario. Se la specialità medicinale viene immessa nel ciclo di distribuzione a distanza di tempo dal momento della registrazione, la data di decorrenza del biennio è considerata quella dell'effettivo inizio della commercializzazione, a condizione che l'azienda interessata comunichi al Ministero della sanità, in occasione del rilascio del decreto di registrazione, che intende rinviare l'immissione in commercio del prodotto e successivamente preannunci, con un anticipo di trenta giorni, la data dell'effettivo inizio della commercializzazione.

Le autorizzazioni di diverse concentrazioni di principî attivi e di nuove forme farmaceutiche di una specialità medicinale registrata, non comportanti diversa via di somministrazione, che non si presentino realmente innovative, a giudizio del Ministero della sanità, le autorizzazioni di nuove confezioni, le autorizzazioni di modifiche di eccipienti, di denominazione del prodotto, di ragione sociale dell'azienda titolare e, in genere, di elementi non particolarmente rilevanti sotto il profilo terapeutico non esonerano dall'osservanza della condizione di cui al comma precedente.

La prescrizione di cui al precedente secondo comma e l'obbligo della richiesta scritta non si applicano alle preparazioni farmaceutiche destinate alla sperimentazione clinica effettuata negli istituti universitari e negli ospedali. In tali casi, peraltro, i campioni dovranno comunque essere forniti tramite la farmacia ospedaliera ».

Art. 8.

L'art. 9 del menzionato decreto ministeriale 23 giugno 1981 è sostituito dal seguente:

« Al fine di predisporre i programmi di cui al quarto comma dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché di stabilire i criteri che il Ministero deve seguire nel fornire indicazioni ed orientamenti per i corsi di formazione e aggiornamento di cui al settimo comma del precedente art. 6, è costituito presso il Ministero della sanità un apposito comitato composto da:

il direttore generale del servizio farmaceutico, presidente;

un medico designato dalla Federazione nazionale ordini dei medici;

un farmacista designato dalla Federazione ordini farmacisti italiani;

un chimico designato dal Consiglio nazionale dei chimici;

un biologo designato dall'Ordine nazionale dei biologi;

tre funzionari del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente;

tre ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

cinque esperti designati dal Ministro della sanità tra docenti universitari di discipline biomediche o chimico-farmaceutiche o economico-sanitarie o statistico-sanitarie;

cinque esperti designati dalle regioni;

tre informatori scientifici designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dell'industria farmaceutica;

tre esperti designati dall'associazione di categoria dell'industria farmaceutica.

Gli esperti designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono scelti dal Ministro della sanità. A tal fine ciascuna regione, eccettuata la regione Trentino-Alto Adige, e ciascuna provincia autonoma designa un esperto entro trenta giorni dalla specifica richiesta ministeriale. Nello stesso termine gli organismi rappresentativi di cui al comma precedente designano i propri esperti. Allo scadere del termine il Ministro della sanità provvede alle nomine, anche in caso di mancata designazione da parte delle regioni e degli altri organismi competenti.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Il comitato è rinnovato ogni tre anni; i componenti possono essere riconfermati.

Ai componenti del comitato e al segretario non sarà corrisposto il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Agli effetti del trattamento economico di missione gli estranei all'Amministrazione dello Stato sono equiparati a primi dirigenti.

La relativa spesa verrà imputata al cap. 1093 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

Tenuto conto delle deliberazioni del comitato e sentito il Consiglio sanitario nazionale, il Ministero della sanità provvede ad impartire disposizioni particolari cui le aziende farmaceutiche devono attenersi nell'esercizio della loro attività informativa, e coordina l'attività di informazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale ».

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(5759)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 novembre 1982.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme (CEE) per il grano duro di produzione 1983.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro, previsto dal succitato art. 10 del regolamento (CEE) numero 2727/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1455/82 del 18 maggio 1982;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2835/77 del 19 dicembre 1977, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in particolare il punto *e*) dell'art. 3;

Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata, altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca l'importo dell'aiuto al grano duro di produzione 1983, i necessari provvedimenti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1983, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

L'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e conseguito il raccolto quando tale superficie è oggetto di normali lavori di voltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

Art. 3.

Beneficierà dell'aiuto, ai sensi dell'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1455/82 del Consiglio citato in premessa, il grano duro di produzione 1983 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nonché nelle superfici situate nei territori di tutte le altre regioni della Repubblica comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive (CEE) numeri 75/268 e 75/273 del Consiglio del 28 aprile 1975.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è subordinata alla presentazione della dichiarazione, in appresso definita dichiarazione di coltivazione, delle superfici seminate, alla appartenenza del grano duro alle varietà comprese nell'allegato elenco e all'esito favorevole dei controlli previsti dalle norme comunitarie.

Art. 5.

La dichiarazione di coltivazione che, ai sensi del punto 2 dell'art. 4 del regolamneto (CEE) n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, dai produttori interessati, a pena di decadenza dal diritto dell'aiuto stesso, non oltre il 31 marzo 1983, in duplice esemplare.

Essa deve essere firmata per esteso dal produttore.

Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio.

La dichiarazione di coltivazione, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata del certificato di stato di famiglia, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore e coltivatore, proprietario conducente a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro colono, affittuario, ecc.);

2) dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stesso con l'indicazione del suo proprietario);

3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

4) varietà di grano duro seminate;

5) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi;

6) sottoscrizione dell'impegno di cui al comma quinto del successivo art. 9.

L'organo istruttorio può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto.

La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della predetta richiesta e con le modalità all'uopo indicate dall'ufficio istruttorio, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 6.

La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata, direttamente o per raccomandata postale, entro il 31 marzo 1983, come segue:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, agli uffici degli enti di sviluppo agricoli esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il cui ufficio ha sede in Crotone;

nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, ai rispettivi uffici provinciali dell'ente regionale di sviluppo agricolo;

nelle province delle regioni Piemonte e Lombardia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e nelle province delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Campania, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Marche ai rispettivi servizi decentrati agricoltura foreste e alimentazione - sezioni alimentazione;

nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali - assessorati agricoltura.

Art. 7.

In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare un'unica dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Nel caso che la superficie coltivata sia ripartita fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purché sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Le dichiarazioni, aventi per oggetto la coltivazione a grano duro di una superficie già esposta in precedente domanda, sono nulle.

Pena la irricevibilità, eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione vanno notificate, a mezzo domanda redatta in carta semplice, con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 6 del presente decreto e, comunque, entro il termine del 31 marzo 1983.

Le dichiarazioni di coltivazione presentate ad organi diversi da quelli indicati all'art. 6 del presente decreto o incompetenti per territorio sono nulle.

Art. 8.

Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà successivamente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, provvede, in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Ai fini della corresponsione dell'aiuto saranno effettuati controlli a sondaggio con sopralluoghi presso la azienda del produttore richiesti dal regolamento (CEE) n. 2835/77.

Tali controlli saranno effettuati, a cura degli uffici di cui all'art. 6, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Nel caso in cui, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause, la superficie di terreno denunciata ai fini del presente decreto subisca significative riduzioni in rapporto a quella dichiarata, il produttore interessato decade integralmente dal diritto all'aiuto qualora non provveda a darne immediata comunicazione all'ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione di coltivazione.

Alla medesima sanzione di cui al precedente comma soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente, né delega altri, al sopralluogo o, pur presentandosi o delegando altri, è sfornito dei documenti necessari alla individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttorio.

Eventuali impedimenti, e in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al succitato sopralluogo, e in ordine alla esibizione agli incaricati del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno rappresentati e documentati all'organo di controllo entro il terzo giorno dalla data stabilita per la effettuazione dell'accertamento aziendale, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Eventuali cambi di residenza o di domicilio del produttore, ai fini dell'esatto recapito della lettera-invito al sopralluogo e di ogni altra comunicazione allo stesso da parte dell'ufficio istruttorio, vanno notificati a cura dell'interessato, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, entro venti giorni dalla predetta modifica, ai richiamati uffici e con le stesse modalità di cui all'art. 6 del presente decreto.

L'ufficio preposto all'istruttoria delle dichiarazioni di coltivazione ha facoltà di procedere all'accertamento in campo anche in assenza del produttore interessato, purché assistito dal funzionario, designato dal competente comune, in funzione del preventivo assenso prestato dal dichiarante mediante la sottoscrizione dell'apposita assunzione di impegno riportata in calce alla domanda di aiuto.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione di coltivazione e dell'assunzione dell'impegno di cui al precedente comma, comportano la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 10.

Chiunque nella domanda contemplata dal presente decreto espone scientemente dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici dell'aiuto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

VARIETA' A CUI DEVE APPARTENERE IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1983 PER POTER FRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Alex
Appulo
Arciere
Athena
Aziziah 17-45
Aziziah 302
B52
Biancolla di Pignola
Belfuggito
Belverde
Bibbi (o Bidi o Bibi)
Brocart
Campodoro
Capeiti 8
Capinera
Cappelli
Carlantina
Carlo Jucci
Casteldemonte
Castelfusano
Castelnuovo
Castelporziano
Ciciarello
Conte Morando
Creso
Dauno
Dauno terzo
Doro
Drago
Dritto
Duro Conti
Duro lucano
Eliodoro
Gabbiano
Garigliano
Garisenda
Giovanni Ranieri
Granato
Gravina
Grifoni 235
Guasila
Himera
Kid
Ichnusa
Iria
Isa
L 51
Lambro
Lamia
Limelli
Maliani B
Maristella
Materrese
Mida
Montanari Viscardo
Montferrier
Nuragus
Ottava
Patrizio 6
Pepe
Polesine
Produra
Ranger
Rapace
Ricco
Riente
Ringo
Rio
Roccia
Roko
Rossarda
Rossello
Russello S.G.
Rupe
Sabato Visco
Sabaudia
Sansone
Saragolla
Sas 449
Sincape 9
Steppa
Sviluppo
Tavoliere
Timilia S 61
Timilie
Tito
Trinakria
Valanene
Valfiora
Valgerardo
Valgiorgio
Valnova
Valsacco
Valselva
Valtaequinio

Altre varietà (o ecotipi) notoriamente rispondenti ai requisiti minimi ai fini della utilizzazione nell'industria pastaria.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE
E DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1983

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura
ovvero: *dell'alimentazione*
All'Ente sviluppo agricolo - Dir. prov. di
Servizi decentrati agricoltura foreste e alimentazione - Sezioni alimentazione di
Amministrazioni provinciali - Assessorati dell'agricoltura di

Il sottoscritto (1) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| il |_|_|_|_|_|_|_| e residente a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in via (o località) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_| dichiara di aver seminato grano duro delle seguenti varietà: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sugli appezzamenti di seguito descritti:

Comune: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ditta catastale (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Titolo del possessore: (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Qualifica del richiedente non possessore: (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residenza del possessore non dichiarante: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

n. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale				

Comune: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ditta catastale (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Titolo del possessore: (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Qualifica del richiedente non possessore: (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residenza del possessore non dichiarante: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

n. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		ettari	are	ettari	are
	Totale				

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
	ettari	are	ettari	are

Ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 1982, pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto:

— per ettari ______________, condotti direttamente;

— per ettari ______________, in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (7):

Ditta compartecipante (8)	Qualifica (9)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richie-sta (10)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (11)
					ettari	are	
				%			
				%			
				%			

Allega il certificato di stato di famiglia e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Firma del dichiarante

Il sottoscritto, conoscendo in particolare le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 20 novembre 1982, si impegna sin d'ora a consentire agli incaricati di codesto ufficio il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti da effettuare, e ciò anche in sua assenza, purché sia assicurata, in propria vece, la presenza di un funzionario designato dal o dai comuni nel cui territorio sono ubicate le superfici di terreno sopra dichiarate.

Firma

. lì .

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.
(2) Specificare « dichiarante » oppure cognome e nome del proprietario iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta da appezzamenti appartenenti a più ditte catastali, utilizzare il prospetto supplementare successivo.
(3) Proprietario, conduttore o coltivatore o conducente a *mezzadria o colonia, titolare di altro contratto associativo.*
(4) Mezzadro, colono, affittuario, ecc.
(5) Se il prospetto è insufficiente a contenere i numeri dei fogli di mappa interessanti l'azienda, ricorrere al prospetto supplementare successivo.
(6) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a grano duro, dichiarare solamente la superficie totale seminata.
(7) Compilare il quadro in tutti i casi di partecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.
(8) Indicare cognome e nome del partecipante.
(9) Conducente, mezzadro, colono, ecc.
(10) Indicare il 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda; indicare la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.
(11) Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un'unica domanda.

(5708)

DECRETO 25 novembre 1982.

Confezionamento dei vini da tavola in recipienti di materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed, in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale (*Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1973, n. 104, supplemento ordinario);

Ritenuta l'opportunità di prevedere, in via sperimentale, l'impiego di recipienti di materiali diversi da quelli espressamente elencati nell'art. 28 del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Fino al 31 dicembre 1984, i prodotti definiti « vini da tavola » dall'allegato II, punto 11, del Regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, esclusi in ogni caso i v.q.p.r.d., possono essere posti in com-

mercio nei sottoelencati recipienti di materiali diversi da quelli espressamente previsti nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, a condizione che sui recipienti sia riportata, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, la data di riempimento dei recipienti medesimi:

contenitore di materiale plastico, eventualmente racchiuso in involucro d'altro materiale, avente capacità compresa tra i 3 litri ed i 60 litri;

contenitore di metallo avente capacità compresa tra litri 0,250 e mezzo litro;

contenitore costituito da una pellicola di materiale plastico accoppiata con cartone e/o alluminio, avente una capacità compresa tra litri 0,250 ed 1 litro.

I contenitori di cui al precedente comma devono essere rispondenti alle norme previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni, concernenti la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

(5850)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 ottobre 1982.

Determinazione del numero degli studenti che possono essere ammessi ai corsi di laurea per l'anno accademico 1982-83 presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Ateneo in Calabria;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927 e 27 settembre 1980, n. 1031, con i quali sono stati istituiti i corsi di laurea in chimica, in scienze geologiche e in scienze biologiche;

Veduti i decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973, 30 agosto 1974, 11 ottobre 1976, 30 ottobre 1976 e 20 ottobre 1981 con i quali veniva disposto a partire dagli anni accademici 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1976-77 e 1981-82 l'inizio dei corsi;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria, che ha fissato il numero degli ammissibili in rapporto alle disponibilità edilizie e residenziali, come richiesto dal citato art. 13 della legge n. 442/68;

Decreta:

Il numero degli iscritti che possono essere ammessi ai corsi di laurea nell'anno accademico 1982-83 è stato stabilito nella misura seguente:

	Numero degli studenti
Corso di laurea in scienze economiche e sociali (indirizzo economico e sociale)	200
Corso di laurea in ingegneria: a) Ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; b) Ingegneria delle tecnologie industriali	360
Corso di laurea in chimica	40
Corso di laurea in fisica	60
Corso di laurea in matematica	100
Corso di laurea in scienze biologiche	70
Corso di laurea in scienze geologiche	40
Corso di laurea in scienze naturali	60
Corso di laurea in lettere (indirizzo: classico) (indirizzo: moderno)	90
Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	90
Corso di laurea in filosofia	50
Corso di laurea in storia (indirizzo antico, medioevale e moderno)	50

Sono altresì aperte le ammissioni ai seguenti corsi di laurea per studenti lavoratori:

	Numero degli studenti
Corso di laurea in scienze economiche e sociali (indirizzi: economico e sociale)	150
Corso di laurea in lettere (indirizzo moderno)	50

Roma, addì 20 ottobre 1982

Il Ministro: BODRATO

(5832)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 novembre 1982.

Affidamento al consorzio del prosciutto di San Daniele dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 7 della legge 4 luglio 1970, n. 507.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 4 luglio 1970, n. 507, recante norme relative alla tutela della denominazione di origine e tipica del prosciutto di San Daniele, alla delimitazione

del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto ed in particolare l'art. 7, secondo cui ci si può avvalere, ai fini della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della legge, di un consorzio volontario di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, n. 307, concernente il regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507;

Vista la domanda e la documentazione presentate dal consorzio del prosciutto di San Daniele, con sede in San Daniele del Friuli, Via Venezia n. 58, con la quale viene chiesto l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui al citato art. 7 della legge 4 luglio 1970, n. 507;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico di vigilanza di cui all'art. 7 della legge 4 luglio 1970, n. 507, è affidato al consorzio del prosciutto di San Daniele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

(5833)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3041/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine.

Pubblicato nel n. L 324 *del* 19 *novembre* 1982.

(298/C)

Regolamento (CEE) n. 3042/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 3043/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, che proroga il dazio antidumping provvisorio sugli ingranditori fotografici originari della Polonia e dell'URSS.

Regolamento (CEE) n. 3044/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, che proroga il dazio provvisorio antidumping su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 3045/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3247/81 relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3046/82 della commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3047/82 della commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3048/82 della commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3049/82 della commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3050/82 della commissione, del 16 novembre 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3051/82 della commissione, del 16 novembre 1982, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3052/82 della commissione, del 16 novembre 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, da talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3053/82 della commissione, del 16 novembre 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2769/82.

Regolamento (CEE) n. 3054/82 della commissione, del 16 novembre 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 3055/82 della commissione, del 16 novembre 1982, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 948/81.

Regolamento (CEE) n. 3056/82 della commissione, del 17 novembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3057/82 della commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 322 *del* 18 *novembre* 1982.

(299/C)

Regolamento (CEE) n. 3058/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano (1983).

Regolamento (CEE) n. 3059/82 del Consiglio, dell'8 novembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 e ex 58.04 della tariffa doganale comune (1983).

Pubblicati nel n. L 328 *del* 24 *novembre* **1982.**

(300/C)

Regolamento (CEE) n. 3060/82 della commissione, del 18 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3061/82 della commissione, del 18 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3062/82 della commissione, del 18 novembre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3063/82 della commissione, del 18 novembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1577/81 che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3064/82 della commissione, del 18 novembre 1982, relativo agli aggiustamenti del prezzo d'offerta franco frontiera del granturco ibrido destinato alla semina.

Regolamento (CEE) n. 3065/82 della commissione, del 18 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1753/82, per quanto concerne lo smercio del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 3066/82 della commissione, del 18 novembre 1982, concernente il rilascio dei titoli di esportazione per carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 3067/82 della commissione, del 17 novembre 1982, relativo alla sospensione della pesca di merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3068/82 della commissione, del 18 novembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3069/82 della commissione, del 18 novembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3070/82 della commissione, del 18 novembre 1982, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3071/82 della commissione, del 18 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3072/82 della commissione, del 18 novembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 323 *del* 19 *novembre* 1982.

(301/C)

Regolamento (CEE) n. 3073/82 del Consiglio, del 16 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/77 relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ed il regolamento (CEE) n. 1820/80 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale.

Regolamento (CEE) n. 3074/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 3075/82 della commissione, del 19 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3076/82 della commissione, del 19 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3077/82 della commissione, del 17 novembre 1982, recante deroga al regolamento (CEE) n. 486/80 per quanto concerne il calcolo degli importi di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il periodo che inizia il 6 dicembre 1982.

Regolamento (CEE) n. 3078/82 della commissione, del 19 novembre 1982, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3079/82 della commissione, del 19 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/82 che fissa un coefficiente applicabile ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 3080/82 della commissione, del 19 novembre 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero e di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 325 *del* 20 *novembre* 1982

(302/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Variazioni dei prezzi massimi al consumo per gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimento n. 37/1982 del 15 settembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 211473 del 30 novembre 1982 praticabili dal 6 dicembre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.

Gasolio autotrazione .	L./lt	579
Gasolio agricoltura .	»	461
Petrolio agricoltura . . .	»	450
Gasolio pesca e piccola marina	»	427
Petrolio pesca e piccola marina .	»	417
Olio combustibile ATZ .	L./kg	314
Olio combustibile BTZ . . .	»	345

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio . . .	L./lt	559	562	565	568	571
Petrolio (*) . .	»	625	628	631	634	637
Olio comb.le fluido	L./kg	476	479	482	485	488

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m. .	»	8
Isole minori .	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(5880)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore e testo del protocollo addizionale di cooperazione economica per l'agricoltura e l'agro-industria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica venezuelana.

Il 3 agosto 1982 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste ai fini dell'entrata in vigore del protocollo addizionale di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela firmato a Roma il 4 marzo 1982.

In conformità dell'art. XIII, il succitato protocollo, il cui testo viene riprodotto di seguito al seguente comunicato, è entrato in vigore il 3 agosto 1982.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI COOPERAZIONE ECONOMICA PER L'AGRICOLTURA E L'AGRO-INDUSTRIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA.

I Governi della Repubblica italiana e della Repubblica del Venezuela, a seguito di quanto previsto dall'accordo di cooperazione economica ed industriale firmato il 19 novembre 1976, hanno convenuto di concludere tra loro il seguente protocollo addizionale di cooperazione economica nel settore agricolo ed agro-industriale, comprendente i seguenti articoli:

Art. I.

Le due Parti si impegnano a collaborare allo sviluppo di programmi agricoli ed agro-industriali da eseguire in territorio venezuelano.

Art. II.

La collaborazione prevista dall'art. I del presente protocollo riguarderà in maniera prioritaria i programmi destinati ad ottenere aumenti di produzione e miglioramenti delle infrastrutture nei seguenti settori:

a) *Allevamento del bestiame*:
- a.1 Bestiame suino
- a.2 Bestiame caprino
- a.3 Carne avicola
- a.4 Bestiame da latte
- a.5 Bestiame bovino

b) *Agricoltura*:
- b.1 Cereali: granturco e sorgo
- b.2 Semi oleaginosi
- b.3 Frutta
- b.4 Ortaggi

c) *Pesca*:
- c.1 Cantieri per pescherecci fino a 1.000 tonnellate di stazza lorda
- c.2 Attrezzature di porti per la pesca.

Art. III.

Per la localizzazione dei progetti inerenti alle materie indicate nell'art. II sono state individuate le aree geografiche in territorio venezuelano che presentano per il Governo della Repubblica del Venezuela un particolare interesse al fine di dare impulso allo sviluppo agricolo ed agro-industriale.

Le zone geografiche prioritarie concernenti il presente protocollo sono le seguenti:

1) zona meridionale degli Stati Guarico, Anzoategui e Monagas;

2) zona meridionale della Conca del Lago di Maracaibo;

3) zona meridionale degli Stati di Cojedes, Portuguesa e Barinas;

4) zona settentrionale dello Stato di Bolivar (Caicara, La Paragua e Upata);

5) zona Modulos dello Stato di Apure.

Art. IV.

Il Governo venezuelano faciliterà la realizzazione di infrastrutture che considererà necessarie per la produzione agricola nelle aree segnalate dal presente protocollo.

Art. V.

Le attività italiane in territorio venezuelano, nel quadro del presente protocollo, potranno prendere la forma di investimenti diretti, finanziamento, trasferimento di tecnologia, assistenza tecnica, nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti in Venezuela in tali settori e potranno comprendere:

a) acquisto e ottenimento in concessione di terreni;

b) acquisizione e realizzazione di miglioramenti fondiari nei suddetti terreni;

c) creazione di impianti agro-industriali originari di entrambi i Paesi e destinati alla produzione realizzata nei terreni messi a coltura nel quadro del presente protocollo;

d) trasferimento di tecnologia al Venezuela e ricerca di nuovi metodi tecnologici nei settori ed aree geografiche indicate negli articoli II e III.

Art. VI.

Le attività di cui al presente protocollo potranno essere finanziate mediante investimenti di società, enti e imprese italiane o mediante investimenti congiunti da parte di società, enti e imprese di entrambi i Paesi, o mediante finanziamento da parte di organismi finanziari internazionali nei settori e aree indicate agli articoli II e III.

Gli investimenti e i finanziamenti derivanti dalla applicazione del presente protocollo saranno effettuati in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Art. VII.

Per il raggiungimento delle finalità del presente protocollo e per lo svolgimento delle attività che si svilupperanno conseguentemente, le Parti faciliteranno e promuoveranno per quanto possibile l'utilizzazione di mezzi, attrezzature, materie prime e risorse originari dei due Paesi.

Art. VIII.

Il Governo della Repubblica del Venezuela, sulla base di condizioni che consideri adeguate per ogni caso concreto, garantirà l'acquisto dei prodotti agricoli provenienti dalle unità di produzione sviluppatesi attraverso la cooperazione tra i due Paesi in virtù del presente protocollo.

Art. IX.

La Parte venezuelana collaborerà con la Parte italiana fornendo ogni informazione utile sui settori ed aree geografiche indicati agli articoli II e III e garantirà le facilitazioni logistiche necessarie all'attuazione, da parte italiana, dei programmi e progetti previsti dal presente protocollo.

Gli investitori italiani utilizzeranno tutti i benefici previsti dalla legislazione venezuelana in materia di investimenti stranieri e potranno riesportare i capitali investiti, così come riesportare gli utili derivanti dagli stessi verso il loro paese di origine, alle condizioni e con le facilitazioni previste dalla predetta legislazione.

Art. X.

Le Parti contraenti si impegnano a non divulgare notizie relative ai risultati scientifici ottenuti mediante la collaborazione prevista dal presente protocollo senza il previo consenso dell'altra Parte contraente.

Art. XI.

I responsabili dell'esecuzione del presente protocollo saranno il Ministero degli affari esteri venezuelano ed il Ministero degli affari esteri italiano.

Le Parti faranno conoscere mediante note gli organismi incaricati dell'esecuzione del protocollo.

Art. XII.

Tutte le controversie tra le Parti contraenti, relative alla interpretazione o esecuzione del presente protocollo saranno risolte in conformità delle vie pacifiche riconosciute dal diritto internazionale.

Art. XIII.

Il presente protocollo entrerà in vigore il giorno in cui ambedue le Parti si saranno notificato l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dall'ordinamento dei due Paesi.

Art. XIV.

1) Il presente protocollo avrà la durata di tre anni e sarà rinnovabile per tacita riconduzione per lo stesso periodo, fino a quando una delle due Parti non lo denunci, in qualsiasi momento, per via diplomatica, nel qual caso i suoi effetti cesseranno sei mesi dopo la data di denuncia.

2) La denuncia effettuata secondo il paragrafo 1) del presente articolo non inficierà i programmi e i progetti in esecuzione, a meno che le Parti contraenti abbiano convenuto in maniera contraria.

FATTO a Roma il 4 marzo 1982 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
COLOMBO

Per il Governo della Repubblica del Venezuela
ZAMBRA

(5745)

Rilascio di exequatur

In data 13 novembre 1982 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Flavio Pelliccioni, vice console di San Marino a Rimini;
Mary Ann Singlaub, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli;
Renato Di Gianni, vice console onorario di Malta a Napoli;
Jorge Benzaguen Oyarce, console generale del Perù a Genova;
Fernando Procel Gallegos, console generale dell'Ecuador a Genova;
Francisco Pacheco Santander, console generale del Venezuela a Milano;
Maria Esperanza Vivas De Hartmann, console del Venezuela a Napoli;
Josè Luis Enciso Rodriguez, console generale del Messico a Milano;
Francisco Riofrio Maldonado, console dell'Ecuador a Genova;
Greg Dwyer, vice console del Canada a Milano;
Pasquale Giorgio, console onorario di Tanzania a Milano;
Ilia Bixio, agente consolare onorario di Francia a Sestri Levante;
Franco Pecci, console generale onorario dello Zaire a Milano;
Donato Pepe, console onorario dello Zaire a Bari;
Bruno Ferrando, console onorario dello Zaire a Genova;
Giancarlo Piperno, console onorario del Messico a Firenze;
Rachel C. Campbell, console degli Stati Uniti d'America a Napoli;
Harold Rabinowitz, console degli Stati Uniti d'America a Milano;
George Macdonald White, console degli Stati Uniti d'America a Milano;
Arrigo Archibugi, console onorario di Danimarca ad Ancona.

(5746)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

(Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 29 novembre 1982, n. 881 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 1° *dicembre 1982).*

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali

[1] A favore dei soggetti indicati nell'art. 1 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, gli sgravi contributivi vigenti al 30 giugno 1982 sono prorogati a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1982.

[2] La riduzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ferme restando le condizioni previste dall'articolo stesso, è estesa ai contributi relativi a tutte le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli e retribuite per l'anno 1982. *Il termine per i versamenti in conto corrente postale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato nonché dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e rispettivi concedenti, compresi i contributi aggiuntivi, in scadenza al* 10 *novembre* 1982, *è prorogato al* 10 *dicembre* 1982.

[3] Alla spesa conseguente all'applicazione del presente articolo, valutata in lire 2.660 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

[4] Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità - Riscatto del corso legale di laurea.

[1] Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 3 agosto 1982, le aliquote dei contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni — gestione ordinaria dell'industria e speciale dell'edilizia — sono elevate dello 0,90 per cento della retribuzione lorda imponibile.

[2] Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, la quota parte dei contributi di malattia di cui all'art. 14, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è elevata dello 0,25 per cento della retribuzione imponibile e corrispondentemente è aumentato il contributo di malattia a carico del datore di lavoro; con la medesima decorrenza, il contributo dovuto all'INPS

dal datore di lavoro per le prestazioni economiche di maternità è elevato dello 0,70 per cento della retribuzione imponibile.

[3] Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[4] Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro *e deve essere non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente comma.*

[5] *Le disposizioni dell'articolo* 13 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *dicembre* 1973, *n.* 1092, *si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a quanti muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla immissione in servizio. L'esercizio della facoltà di ricatto resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse.*

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge di conversione, inoltre, nell'articolo unico dispone che:*

« Gli atti ed i provvedimenti, adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 2 agosto 1982, n. 493, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni ».

(5803)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta S.I.M.A. mobili di Carloni Giuseppe, in Sasso Marconi

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 122.957.920, dovuto dalla ditta S.I.M.A. mobili di Carloni Giuseppe, in Sasso Marconi (Bologna), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bologna è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5774)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Ventura Francesco, in Bisceglie

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 170.314.574, dovuto dalla ditta Ventura Francesco, in Bisceglie (Bari), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5772)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Ardea.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Ardea, è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 96.700.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 208.432.294 iscritto a ruolo a nome della ditta Scaramuzzino Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse, L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5776)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma alla società « Adiconsult - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », in Sala Baganza, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 3 novembre 1982 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Adiconsult S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », alla società « Adiconsult - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », in Sala Baganza (Parma), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(5770)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento, nelle province di Latina, Chieti e Salerno, del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Enne Esse, in Latina.

Con decreto interministeriale 11 novembre 1982 è riconosciuto nelle provincie di Latina, Chieti e Salerno, il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Enne Esse, in Latina.

(5852)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Errata-corrige

Nel secondo comma dell'art. 10 del disciplinare allegato al decreto ministeriale 30 ottobre 1982, concernente l'istituzione in via sperimentale del servizio videotel, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 29 novembre 1982, dove è scritto: «... la *durata* di eventuali diritti ...», leggasi: «... la *tutela* di eventuali diritti ...».

(5851)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 DP. — Data: 8 giugno 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Pesaro. — Intestazione: Labate Francesco, nato a Tripoli il 10 febbraio 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 1.015.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5561)

ORDINE « AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA »

Annullamento di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1982 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1971 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » al sig. Evangelista Gentile per rinuncia da parte dell'interessato. Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 6 ottobre 1971, pagina 25ª, colonna 4ª, n. 87°, nominativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Normali).

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1982 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1974 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di commendatore dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » al dott. Attilio Di Grazia per rinuncia da parte dell'interessato. Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 agosto 1975, pagina 32ª, colonna 1ª, n. 10°, nominativo del Ministero delle finanze (Normali).

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1982 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1970 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana al dott. ing. Marco Carruba per rinuncia da parte dell'interessato. Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 23 luglio 1971, pagina 1ª, colonna 3ª, n. 12°, nominativo del Ministero delle finanze (Normali).

(5722)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10).
Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Palermo (Rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1982 alla pag. 8274 relativo al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso la facoltà di medicina e chirurgia - istituto di anestesiologia e rianimazione - dell'Università di Palermo, le prove di esame già fissate per i giorni 13, 14 e 15 dicembre 1982 avranno luogo nei giorni 20, 21 e 22 dicembre 1982 alle ore 9 presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo nei locali dell'istituto di anestesiologia e rianimazione policlinico, via del Vespro, Palermo.

(5860)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria presso l'ospedale « Piemonte »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria presso l'ospedale « Piemonte » (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(730/S)

OSPEDALE CIVICO « S. SPIRITO » DI CARINI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(731/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 62, IN MEDA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Meda (Milano).

(732/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823330)